

Associazione Media Valcesano
Comuni di Mondavio – Monte Porzio San Lorenzo in Campo
Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO DEL
CORPO DI POLIZIA
LOCALE

Approvato con Deliberazione del C.C. di San Lorenzo in Campo n. 41 in data 28/08/2018
Approvato con Deliberazione del C.C. di Mondavio n. 31 in data 29/07/2019
Approvato con Deliberazione del C.C. di Monte Porzio n. 23 in data 30/07/2018

TITOLO I
ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Organizzazione e funzioni del Corpo di Polizia
- Art. 3 Funzioni degli appartenenti al Corpo

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

- Art. 4 Dotazione organica e configurazione della Polizia Locale
- Art. 5 Rapporto gerarchico
- Art. 6 Responsabilità del Corpo di Polizia Locale
- Art. 7 Coordinamento dell'attività
- Art. 8 Competenze degli operatori di Polizia Locale
- Art. 9 Attribuzioni e compiti del Comandante
- Art. 10 Attribuzioni e compiti del Vice-Comandante
- Art. 11 Attribuzione e compiti degli Ufficiali
- Art. 12 Attribuzioni e competenze dei Sottufficiali
- Art. 13 Attribuzioni e compiti degli Agenti
- Art. 14 Qualità rivestite dal personale ed esclusività del Corpo
- Art. 15 Protezione Civile ed Emergenze

TITOLO III
ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Art. 16 Modalità di accesso al Corpo
- Art. 17 Aggiornamento e Formazione del personale di Polizia Locale
- Art. 18 Trattamento economico

TITOLO IV
UNIFORME, TESSERA E PLACCA DI RICONOSCIMENTO, ARMA E DOTAZIONE

- Art. 19 Uniforme
- Art. 20 Tessera di riconoscimento, placca riportante il numero di matricola
- Art. 21 Massa vestiario, armamento, bracciali di contenimento
- Art. 22 Strumenti di autotutela
- Art. 23 Formazione ed addestramento all'uso
- Art. 24 Caratteristiche degli strumenti di autotutela
- Art. 25 Mezzi ed apparecchiature in dotazione

TITOLO V
DISCIPLINA DEI DISTINTIVI DI GRADO, DEI CONTRASSEGNI DI SPECIALITÀ E DELLE ONORIFICENZE

- Art. 26 Distintivi e criteri
- Art. 27 Segni distintivi di grado
- Art. 28 Criteri per l'attribuzione dei segni distintivi di grado
- Art. 29 Formazione e aggiornamento
- Art. 30 Tesserino e placca metallica di riconoscimento
- Art. 31 Contrassegni di incarico
- Art. 32 Contrassegni di specialità
- Art. 33 Onoreficenze
- Art. 34 Encomi della Regione

- Art. 35 Encomi delle amministrazioni di appartenenza
- Art. 36 Decorazioni per anzianità di servizio, di comando e per meriti
- Art. 37 Distintivi di merito
- Art. 38 Onorificenze e decorazioni di enti diversi

TITOLO VI **NORME PER IL SERVIZIO**

- Art. 39 Finalità generali dei servizi
- Art. 40 Tipologia dei servizi
- Art. 41 Servizi esterni
- Art. 42 Servizi interni
- Art. 43 Obbligo d'intervento e del rapporto
- Art. 44 Obbligo di permanenza in servizio
- Art. 45 Servizi in situazioni di emergenza
- Art. 46 Reperibilità
- Art. 47 Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza
- Art. 48 Servizi esterni di supporto e formazione
- Art. 49 Servizi distaccati e comandi all'interno del Comune
- Art. 50 Servizi effettuati per conto di privati
- Art. 51 Orario di lavoro, piani operativi ed ordine di servizio
- Art. 52 Ferie, riposi, permessi
- Art. 53 Casi di assenza dal servizio obbligo di avviso

TITOLO VII **NORME DI COMPORTAMENTO**

- Art. 54 Norme generali di comportamento
- Art. 55 Doveri degli appartenenti al Corpo
- Art. 56 Cura della persona e dell'uniforme
- Art. 57 Rapporti interni al Corpo
- Art. 58 Comportamento in pubblico
- Art. 59 Salute
- Art. 60 Norme disciplinari

TITOLO VIII **NORME FINALI**

- Art. 61 Spirito di Corpo
- Art. 62 Giornata della Polizia Locale
- Art. 63 Inottemperanza alla disciplina regolamentare
- Art. 64 Entrata in vigore

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale nell'ambito del territorio dell'Associazione Media Valcesano a cui fanno parte i Comuni di Mondavio, Monte Porzio e San Lorenzo in Campo e comprende ogni attività di Polizia nelle materie di competenza propria dei Comuni, nonché quelle comunque delegate così come previsto dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65, "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale" e dalla Legge Regionale n. 1 del 17 febbraio 2014, "Disciplina in materia di ordinamento della Polizia Locale".
2. E' istituito il Corpo di Polizia Locale dell'Associazione Media Valcesano.

Art. 2

Organizzazione e funzioni del Corpo di Polizia Locale

1. Per l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale sul territorio è istituito il Corpo di Polizia Locale, l'attività del Corpo di Polizia Locale è finalizzata a svolgere le seguenti funzioni:
 - di Polizia amministrativa, intesa quale attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalle violazioni di Leggi, Regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.
 - di Polizia Giudiziaria, assicurando lo scambio informativo e la collaborazione con gli altri Comandi di Polizia Locale e con le Forze di Polizia dello Stato;
 - di Polizia stradale, assicurando una migliore sicurezza sulle strade del territorio di competenza;
 - di Pubblica Sicurezza, ponendo il presidio del territorio tra i compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di Polizia dello Stato, la Sicurezza Urbana degli ambiti territoriali di riferimento.
 2. Al Corpo di Polizia Locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato, del Comune di competenza territoriale, ai sensi degli artt. 2 e 9 della Legge 65/1986 e dell'art. 10 della L.R. 1/2014. Ai sensi dell'art. 8 della Convenzione per la gestione associata dei servizi di Polizia Locale, gli indirizzi politici riguardanti l'esercizio delle funzioni associate, sono formulati dal Sindaco del Comune di Mondavio, sentiti i Sindaci dei Comuni associati, in sede di conferenza dei servizi.
- La Conferenza dei Sindaci, costituisce l'organo di indirizzo e di governo, per il raggiungimento delle finalità e per il perseguimento dei principi di cui agli artt. 2 e 3 della presente convenzione.

Art. 3

Funzioni degli appartenenti al Corpo

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale:
 - espletano i servizi di Polizia Stradale, ai sensi del vigente Codice della Strada;
 - esercitano le funzioni indicate dalla Legge 65/86 e dalla L.R. 1/2014;
 - effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al gonfalone;
 - svolgono tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione ritenesse di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo;

• collaborano inoltre con le forze di Polizia dello Stato, degli altri Enti locali e con gli organismi della protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le direttive del Sindaco.

Il personale della Polizia Locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio del Comune.

2. Fuori dal territorio del Comune sono ammesse:

a) le operazioni di Polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, nei soli casi di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza;

b) le missioni autorizzate per fini di collegamento e rappresentanza;

c) le missioni per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi di collaborazione tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto.

3. L'attività di Polizia Locale inoltre, può essere svolta fuori dell'ambito territoriale di appartenenza nel caso di forme di collaborazione con altre amministrazioni comunali, nell'osservanza delle norme vigenti e previa comunicazione al Prefetto..

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

Art. 4

Dotazione organica e configurazione della Polizia Locale

1. Il Corpo di Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di settore amministrativo più ampio, e non può essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo, così come previsto dall'art. 10 della L.R. 1/2014. Il numero degli addetti, le assunzioni, le categorie giuridiche, i profili professionali e lo stato giuridico sono stabiliti dalla legislazione regionale e sono disciplinati dalla dotazione organica del Comune, mentre le attività e le funzioni del personale di Polizia Locale sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle Leggi vigenti in materia.

2. Le funzioni di Vice Comandante vengono attribuite a personale di categoria "D". Considerato che la dotazione organica del Corpo di Polizia Locale non contempla allo stato profili professionali di cat. "D" (ad eccezione del Comandante), sino al momento in cui la programmazione del fabbisogno del personale preveda tale figura, le funzioni di Vice Comandante possono essere attribuite a personale di categoria "C" con Determina del Comandante del Corpo e correlata all'art. 11 del Contratto Collettivo Decentrato sull'Indennità per specifiche responsabilità con validità annuale.

Art. 5

Rapporto gerarchico

1. Le funzioni del Corpo di Polizia Locale si esplicano secondo i rapporti del principio gerarchico, richiamato dall'art. 9, comma 2, della Legge 65/1986.

2. La gerarchia si esprime secondo la precedenza di grado e, poi, nel Corpo, di anzianità di servizio.

3. A parità di grado, l'anzianità viene espressa dal numero di matricola della "placca" di servizio. Anche se di grado inferiore, chi riverste l'incarico di Vice Comandante è gerarchicamente collocato dopo il Comandante.

4. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le disposizioni impartite dai superiori ed eventualmente dalle autorità competenti, per singoli settori, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

5. Il superiore gerarchico ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio. Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

6. Nessun ordine può essere impartito direttamente a personale del Corpo da parte di amministratori o dirigenti comunali, con la sola eccezione del Sindaco, in casi di particolare urgenza. Qualsiasi richiesta di intervento dovrà essere sempre inoltrata tramite il Comando del Corpo.

7. Spetta al dipendente il “diritto di rimostranza”, che comporta la possibilità di rifiutare di eseguire l’ordine impartito illegittimamente, evidenziandone le motivazioni, con la conseguente replica motivata per iscritto del superiore gerarchico ed ulteriore possibilità di legittima inottemperanza, qualora dall’esecuzione dell’ordine derivino la commissione di illeciti amministrativi o penali a carico del subordinato.

Art. 6

Responsabilità del Corpo di Polizia Locale

1. Il Sindaco del Comune Capofila, sentiti i Sindaci dei Comuni associati, in sede di conferenza dei servizi, impartisce le direttive, vigila sull’espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalla Legge e dai Regolamenti, al fine di garantire un ordinato svolgimento della vita civile nel territorio comunale. In tale ambito sarà possibile attingere alle varie risorse economiche, organizzative e strumentali che la Regione Marche destinerà agli Enti locali territoriali, tramite la realizzazione di progetti sicurezza o di altri accordi di collaborazione istituzionale.

2. Il Comandante del Corpo risponde ai Sindaci dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli addetti da esso dipendenti, mirando sempre all’efficienza, all’efficacia ed alla continuità operativa.

3. Nell’esercizio delle funzioni di agente o di ufficiale di Polizia Giudiziaria e nell’esercizio delle funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza il personale dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, nel rispetto di eventuali intese fra le dette Autorità ed il Sindaco.

4. Nell’espletamento delle funzioni istituzionali la Polizia Locale assicura il massimo interscambio di informazioni e di collaborazione alle Forze di Polizia dello Stato, che interagiscono sul territorio di competenza.

Art. 7

Coordinamento dell’attività

1. Ove si renda necessario l’impiego degli operatori della Polizia Locale in concorso con altri enti locali, con le forze dell’ordine o della protezione civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative.

2. Il Corpo di Polizia Locale può avviare forme di collaborazione con le associazioni di volontariato nelle forme previste dall’art 4 della L.R. 1/2014, nonché con volontari singoli e/o associati, sulla base di regolamenti comunali che prevedano tali sinergie. La collaborazione può essere attivata nelle materie attinenti, per le attività di tutela ambientale, protezione civile, sorveglianza dei parchi, giardini pubblici, scuole, ecc nonché per sorveglianza in occasione di eventi religiosi, ludico sportivi, calamitosi e per manifestazioni organizzate nel territorio comunale.

Art. 8

Competenze degli operatori di Polizia Locale

1. Gli addetti del Corpo di Polizia Locale, entro l’intero ambito del territorio comunale, provvedono, nelle modalità di principio previste dall’art. 3 e conformemente a quanto previsto nel codice deontologico professionale, a:

- vigilare sull'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la Polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria;
- svolgere compiti di Polizia tributaria limitatamente ai tributi di spettanza del comune o secondo gli accordi intercorrenti con l'Agenzia delle Entrate;
- svolgere i compiti di Polizia Giudiziaria e le funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di Legge;
- prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti;
- assolvere a compiti d'informazione, di raccolta di notizie di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da Leggi o Regolamenti o richiesti dalle competenti autorità;
- prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali;
- svolgere servizio d'ordine e di rappresentanza in occasione di Consigli comunali;
- svolgere gli altri compiti ad essa demandati dalle Leggi e dai Regolamenti ed, in particolare, adempiere alle funzioni di Polizia amministrativa di cui al D.P.R. 616/1977 e al D.Lgs 112/1998;
- sorvegliare il patrimonio del Comune per garantire la buona conservazione e reprimerne ogni illecito uso;
- disimpegnare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire, se possibile, la scorta d'onore al Gonfalone.

Art. 9

Attribuzioni e compiti del Comandante

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 9 della legge 65/1986, è responsabile verso i Sindaci dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo. Dipende funzionalmente solo dal Sindaco del Comune di appartenenza e riveste la categoria considerata apicale nell'Ente ed ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L.R. 1/2014, non può essere sottoposto funzionalmente ad altri dirigenti dell'Ente.

2. Al Comandante del Corpo competono, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dagli artt. 107 e 109 del TUEL (D.Lgs. 267/2000), dallo Statuto e quelli previsti da altre Leggi e Regolamenti ed in particolare:

- l'organizzazione del servizio sulla base delle richieste e delle esigenze delle Amministrazioni comunali;
- la predisposizione dell'assetto organizzativo del Corpo e, in applicazione del Regolamento generale per il personale, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi e in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
- l'assicurare, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali dell'Ente e l'esecuzione degli atti degli organi stessi;
- l'elaborare, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti e schemi di provvedimenti;
- l'emanare le direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di Leggi e Regolamenti;
- il dirigere e coordinare di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
- il curare il mantenimento dei rapporti con le autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
- rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- l'adottare le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza previsti dai Regolamenti dell'Ente e dalle Leggi;

- il relazionare personalmente ai Sindaci o Assessori delegati ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio;
 - l'autorizzare le domande di permesso, congedo e similari presentate dagli addetti al servizio, nonché proporre i turni del servizio, del congedo ordinario e assicurare nei tempi e nei modi previsti, la fruizione del riposo compensativo;
3. Il Comandante è responsabile della buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione all'ufficio, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari.
4. Il Comandante potrà delegare al Vicecomandante o altro personale dipendente parte delle funzioni di cui sopra.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio all'art. 12 della L.R. 1/2014 ed al Regolamento dell'Ente di organizzazione degli uffici e dei servizi.
6. In caso di assenza temporanea, il Comandante è sostituito dal Vicecomandante, con esclusione dei compiti di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, qualora la figura sia inquadrata nella categoria "C" - Agenti di Polizia Giudiziaria.
7. In caso di assenza temporanea e/o incompatibilità, il Comandante è sostituito dal Segretario Generale nei seguenti casi:
- Presidenza nelle commissioni di gara e di concorso;
 - Responsabilità delle procedure d'appalto;
 - Stipulazione di contratti.
8. Il Comandante esercita ogni altra mansione funzionale e strumentale al conseguimento degli obiettivi del Corpo.

Art. 10

Attribuzioni e compiti del Vice-Comandante

1. Il Vicecomandante dirige l'organizzazione tecnico-operativo del Corpo, conformemente alle direttive ricevute e disimpegna gli incarichi che gli sono stati affidati.
Egli deve in modo particolare:
- Sovrintendere l'attività dei Servizi che gli sono stati affidati, a tal fine coordina il personale necessario al raggiungimento degli obiettivi assegnatigli;
 - sorvegliare costantemente la disciplina e l'operato del personale, controllando il regolare andamento dei servizi interni ed esterni, intervenendo di persona per coordinare quelli di maggiore importanza e delicatezza, segnalando prontamente al Comandante gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dei servizi stessi;
 - curare in modo particolare che il personale sia irreprensibile nel comportamento e nell'uniforme;
 - assicurare la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane, economiche e strumentali disponibili;
 - svolgere funzioni vicarie di direzione del Corpo in caso di assenza o impedimento del Comandante come stabilito nel precedente articolo 9;
 - svolgere altre funzioni attribuite o delegate dal Comandante.
2. Esercita ogni altra mansione funzionale e strumentale al conseguimento degli obiettivi del Corpo.

Art. 11

Attribuzione e compiti degli ufficiali

1. Gli Ufficiali ed, in loro assenza, i sottufficiali coadiuvano il Comandante ed il Vicecomandante e sono responsabili del buon andamento del servizio loro affidato, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale subordinato; inoltre:

- curano l'organizzazione tecnico-operativa del personale assegnato, conformemente alle direttive ricevute, coordinandone l'operato;
 - sorvegliano costantemente la disciplina e l'operato del personale coordinato, controllando il regolare andamento degli uffici e servizi di competenza, segnalando prontamente ai Responsabili gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dell'attività stessa;
 - coadiuvano il Vicecomandante nel controllo del personale, in particolare nell'osservanza della puntualità, della correttezza di comportamento e dell'uso dell'uniforme;
2. Esercitano ogni altra mansione funzionale e strumentale al conseguimento degli obiettivi del Corpo.

Art. 12

Attribuzioni e competenze dei Sottufficiali

1. I compiti dei Sottufficiali (o in loro mancanza degli Agenti) consistono principalmente:
- nell'istruzione di pratiche connesse all'attività di polizia Locale che implicano conoscenza e applicazione di Leggi e Regolamenti;
 - nella redazione di relazioni, segnalazioni e rapporti all'Autorità Giudiziaria ed Amministrativa;
 - nella predisposizione di atti che comportano l'elaborazione di dati che implicano conoscenza tecnico-giuridica ed autonomia operativa nel rispetto delle direttive di massima; lo svolgimento dei compiti e la predisposizione degli atti può comportare anche il coordinamento delle attività svolte dagli Agenti di grado o anzianità inferiore, nonché l'uso di strumenti tecnici di lavoro anche complessi e la guida dei veicoli di servizio. In caso di attività che comportino il coordinamento di persone, è obbligo dei Sottufficiali segnalare al Comando eventuali comportamenti tali da costituire infrazione disciplinare.
2. I Sottufficiali sono impiegati in attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di Polizia Locale, nonché nelle funzioni previste dalle norme vigenti in materia. In particolare, competono a tale figura professionale le mansioni di capo pattuglia nei servizi esterni.
3. I Sottufficiali sono impiegati in interventi di Polizia Locale nei limiti espressamente previsti da leggi e regolamenti, nonché di norma nella raccolta e trasmissione delle informazioni.
4. I Sottufficiali espletano le mansioni inerenti alle funzioni di istituto del Corpo di cui all'articolo 3, secondo le direttive impartite dal Comando dal quale dipendono.
5. Esercitano ogni altra mansione funzionale e strumentale al conseguimento degli obiettivi del Corpo.

Art. 13

Attribuzioni e compiti degli agenti

1. Oltre a quanto specificato nell'art. 8, gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto nel rispetto della funzione propria definita per singoli profili professionali. Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli con l'obbligo di usare tutti i mezzi in dotazione (autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, ecc.) utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per la esecuzione degli interventi.
2. Gli agenti del servizio di Polizia Locale oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente devono:
- vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nel territorio comunale;
 - esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di Legge, dei Regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
 - redigere, su apposito modulo, il rapporto di servizio giornaliero nel quale andranno indicate l'attività svolta, gli eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare disfunzioni dei servizi pubblici;

- accertare e contestare le violazioni nei modi prescritti dalle Leggi e dai Regolamenti, facendo riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
 - prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia Locale;
 - assumere un comportamento nei riguardi dell'utenza e dei colleghi conforme al codice deontologico professionale e di comportamento del pubblico dipendente;
 - depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio facendo rapporto al Responsabile;
 - disimpegnare tutti gli altri servizi rientranti nelle proprie funzioni e competenze e svolti nell'interesse del Comune;
 - quali agenti di Polizia Giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della Legge penale;
 - vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, Polizia amministrativa e annonaria, Polizia ambientale ed edilizia;
 - impedire l'abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
 - non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le Leggi, per mantenere l'ordine pubblico o per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni.
3. Esercitano ogni altra mansione funzionale e strumentale al conseguimento degli obiettivi del Corpo.

Art. 14

Qualità rivestite dal personale ed esclusività del Corpo

1 Il personale della Polizia Locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalle leggi in materia e dal presente Regolamento e, rivestendo, a tal fine, nell'ambito territoriale del Comune di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:

- pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale;
- agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b), del Codice di Procedura Penale, a condizione che sia in servizio;
- ufficiale di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 3, del Codice di Procedura Penale, riferita al Comandante ed agli ufficiali, così come disposto dalla Legge 65/1986;
- agente di Pubblica Sicurezza, con funzioni ausiliarie alle forze di Polizia, come precisamente sancito dall'art. 11, comma 3 della L.R. 1/2014; detta qualità viene conferita dal Prefetto ai sensi degli articoli 3 e 5 della Legge 65/1986 a tutti gli addetti al servizio, purché siano in possesso dei debiti requisiti previsti dall'art. 5, comma 2, della precitata norma;
- agente di Polizia stradale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. e) del DLgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 11, comma 3, della L. R. 1/2014;
- referente leale e diligente della pubblica Amministrazione Locale cui appartiene.

Art. 15

Protezione Civile ed Emergenze

1. In caso di pubblica calamità il Comandante ha il compito di assicurare l'immediato intervento anche con l'eventuale contributo di organizzazioni del volontariato, di coordinare le strutture operative locali istituzionalmente preposte alla viabilità rapportandosi costantemente con le altre

forze di Polizia, ANAS e Provincia, allo scopo di regolamentare localmente i trasporti, inibendo il traffico nelle zone a rischio.

2. Il Comune, compatibilmente con gli stanziamenti all'uopo previsti nel Piano Esecutivo di Gestione, assicura la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico alla Polizia Locale, nonché l'aggiornamento professionale del personale.

TITOLO III

ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 16

Modalità di accesso al Corpo

1. Per l'ammissione ai concorsi per i profili professionali della Polizia Locale è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, in relazione all'articolazione delle diverse categorie professionali.

2. L'accesso al Corpo è subordinato ai requisiti fisici necessari, nonché a quelli specificati nel bando di concorso, conformemente al ruolo da ricoprire.

3. I titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Corpo di Polizia Locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti categorie giuridiche.

Art. 17

Aggiornamento e Formazione del personale di Polizia Locale

1. I vincitori dei concorsi per posti di Agente, Sottufficiale e Ufficiale sono tenuti a frequentare, appena possibile, il corso di prima formazione e specifici corsi di formazione di base e di qualificazione professionale.

2. Ai fini della nomina a ruolo, il giudizio relativo la periodo di prova viene espresso tenendo conto anche dell'esito dei corsi di cui sopra.

3. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni di istruzioni e riunioni dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

4. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio a cui il personale potrà partecipare in orario di servizio o al di fuori dell'orario di servizio.

5. L'aggiornamento e la specializzazione degli addetti della Polizia Locale vengono effettuati in conformità alla normativa prevista dall'art. 6 comma 2 punto 2 della Legge 07 marzo 1965, n. 65 e delle leggi regionali vigenti in materia.

6. Particolare rilievo ha l'attività formativa erogata dalla scuola di formazione della Regione Marche.

Art. 18

Trattamento economico

Il trattamento economico e giuridico del personale appartenente al corpo di Polizia Locale è determinato dai contratti nazionali di lavoro, integrati dalla contrattazione decentrata a livello locale.

TITOLO IV

UNIFORME, TESSERA E PLACCA DI RICONOSCIMENTO, ARMA E DOTAZIONE

Art. 19 **Uniforme**

1. L'uniforme di a ciascun addetto della Polizia Locale, sarà conforme ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione Marche.
 2. Per quel che concerne la disciplina dei distintivi di grado, dei contrassegni di specialità e delle onorificenze, si rimanda al successivo "TITOLO V".
 3. I dipendenti del Corpo di Polizia Locale a cui viene assegnato e distribuito il vestiario, hanno l'obbligo di indossarlo sempre durante il servizio.
 4. Per le esigenze connesse a singoli servizi che abbiano carattere temporaneo e strettamente legato a questi, il Comandante può, peraltro, disporre la dispensa temporanea dall'uso della divisa, durante l'espletamento dei servizi stessi.
 5. Il Comandante può autorizzare il personale dipendente, individualmente e per un periodo di tempo limitato, ad indossare in servizio l'abito civile per lo svolgimento di un particolare compito ovvero per gravi motivi.
 6. E' autorizzato l'uso dell'uniforme per l'espletamento di missioni esterne al territorio comunale.
 7. E' invece vietato indossare fuori servizio il vestiario di divisa fornito dall'Amministrazione. E' tuttavia consentito l'uso della divisa nell'andata e nel ritorno dal posto di lavoro.
 8. Il cambio funzionale delle uniformi (invernale, estiva), dall'una all'altra secondo l'avvicendamento delle stagioni, è disposta dal Comandante.
- Per particolari servizi di rappresentanza e scorta ai gonfaloni, potrà essere adottata l'alta uniforme.

Art. 20 **Tessera di riconoscimento, placca riportante il numero di matricola**

1. Gli appartenenti al Corpo in servizio, in uniforme, sono tenuti ad esporre la placca riportante il numero di matricola ed a recare con sé la tessera di riconoscimento.
2. La tessera deve essere esibita nei casi in cui il servizio è previsto in abito civile.
3. La tessera va restituita all'atto di cessazione del servizio e ritirata a seguito di sospensione dal servizio.
4. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando lo smarrimento o la sottrazione del documento o della placca di matricola.
5. Il personale è tenuto a fornire le proprie generalità a richiesta degli utenti.
6. Le modalità per l'attribuzione del numero di matricola sono disciplinate dalla numerazione progressiva, con riguardo all'appartenenza alla categoria. A parità di categoria la numerazione è progressiva, con riferimento rispettivamente a:
 - Anzianità di appartenenza alla categoria;
 - Anzianità anagrafica.

Art. 21 **Massa vestiario, armamento, bracciali di contenimento**

1. Il Comune fornisce al personale addetto alla Polizia Locale la divisa approvata dalla Regione Marche, i relativi accessori, strumenti di autotutela e dispositivi di protezione individuale.
2. Gli addetti alla Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di P.S., prestano servizio portando l'arma d'ordinanza, assegnata individualmente con provvedimento del Sindaco o del Comandante.
3. Le modalità ed i casi di porto dell'arma, nonché l'assegnazione e la custodia della stessa e l'addestramento degli addetti alla Polizia Locale, sono disciplinati dal Decreto del Ministero

dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987 e successive modifiche e dal Regolamento sull'armamento della Polizia Locale vigente nell'Ente.

4. L'uso dei bracciali di contenimento (manette), in conformità a quanto stabilito dall'art.53 del C.P., è consentito quando sia necessario per respingere una violenza e vincere una resistenza, al fine di evitare situazioni di pericolo per gli operanti o per la persona stessa soggetta a coazione. Solo per garantire la pubblica incolumità degli appartenenti al Corpo o della persona soggetta a coazione, è consentito l'ammantamento dietro la schiena. Quando le "manette" vengono usate per impedire la fuga durante il trasferimento degli arrestati o fermati, deve essere evitata ogni forma di spettacolarità, tenendo sempre presente le dignità comunque dovuta alla persona in stato di costrizione.

Art. 22

Strumenti di autotutela

1. Come stabilito dalla D.G.R. 1217 del 23/10/2017 che ha approvato il regolamento regionale concernente le caratteristiche dei veicoli e degli strumenti operativi in dotazione alla Polizia Locale, gli appartenenti al corpo devono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come armi, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 (attuazione dell'art. 1 della L. 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro), per tutti quei servizi che li espongono a rischi e pericoli per l'incolumità personale.

2. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono:

- spray antiaggressione;
- distanziatore;
- giubbotto di protezione balistica;
- guanti antitaglio e antiperforazione;
- cuscino tso/aso
- scudo protettivo;
- casco protettivo.

3. Gli strumenti sono assegnati secondo le seguenti modalità:

a) in dotazione al Comando:

- distanziatore;
- giubbotto protezione balistica;
- cuscino tso/aso;
- scudo protettivo;
- casco protettivo;

b) in dotazione individuale:

- spray antiaggressione;
- guanti antitaglio/antiperforazione.

4) L'acquisto e l'assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di carico e scarico sul quale risultino, con riferimento allo spray e ai giubbotti di protezione balistica, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o deterioramento secondo le indicazioni fornite dai produttori.

5. Il giubbotto di protezione e/o il cuscino, dovrà essere obbligatoriamente indossato dagli operatori per l'esecuzione di ASO o TSO. Il giubbotto di protezione balistica potrà essere indossato per specifici servizi di Polizia Stradale o altro, su specifica disposizione del Comandante o del Vice Comandante. Il distanziatore che dovrà essere conforme alla normativa vigente e non costituire armamento, potrà essere dato in uso alla Polizia Locale per specifici servizi su disposizione del Comandante o del Vice Comandante.

Art. 23

Formazione ed addestramento all'uso

1. Come stabilito dalla D.G.R. 1217 del 23/10/2017 che ha approvato il regolamento regionale concernente le caratteristiche dei veicoli e degli strumenti operativi in dotazione alla Polizia Locale l'assegnazione degli strumenti di autotutela di cui all'art 22, avviene a seguito di apposito corso di formazione che prevede l'addestramento all'uso e la conoscenza dei presupposti normativi che ne legittimano l'utilizzo.
 2. La formazione può essere effettuata anche mediante accordi di collaborazione con la Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione.
 3. Il Comandante dà atto, nel provvedimento di assegnazione, dell'avvenuta formazione.
 4. L'assegnazione o l'utilizzo degli strumenti di autotutela avviene mediante mera consegna materiale.
- Il Comandante dà atto nel provvedimento di assegnazione, dell'avvenuta formazione.

Art. 24

Caratteristiche degli strumenti di autotutela

1. Le caratteristiche degli strumenti di autotutela sono stabilite dalla D.G.R. 1217 del 23/10/2017 che ha approvato il regolamento regionale concernente le caratteristiche dei veicoli e degli strumenti operativi in dotazione alla Polizia Locale.

Art. 25

Mezzi ed apparecchiature in dotazione

1. Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al Corpo sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dalla D.G.R. 1217 del 23/10/2017 che ha approvato il regolamento regionale concernente le caratteristiche dei veicoli e degli strumenti operativi in dotazione alla Polizia Locale.
2. Ogni appartenente al servizio di Polizia Locale ha l'obbligo della guida dei mezzi assegnati al servizio stesso secondo le disposizioni di servizio. L'obbligo non può essere rifiutato senza giustificato motivo.
3. Per servizi particolari, specificatamente autorizzati dal Comando, potranno essere utilizzati mezzi non appartenenti all'Ente, purché in regola con tutte le norme sulla circolazione dei veicoli.
4. Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono date in dotazione ad uffici o a singoli individui.
5. Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche dati in consegna per necessità dei servizi.
6. Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio, ed a conservarle in buono stato, segnalando eventuali incidenti o inconvenienti e ogni necessaria manutenzione o sostituzione.
7. E' fatto obbligo di denunciare al superiore gerarchico lo smarrimento o la sottrazione degli strumenti o delle apparecchiature in dotazione.

TITOLO V

DISCIPLINA DEI DISTINTIVI DI GRADO, DEI CONTRASSEGNI DI SPECIALITÀ E DELLE ONORIFICENZE

Art. 26

Distintivi e criteri

1. I distintivi di grado non possono, in ogni caso, rappresentare una gerarchia funzionale nei servizi in quanto è lo stesso art. 8 del CCNL del 31/12/'99 a prevedere la possibile istituzione di posizioni di lavoro che richiedono lo svolgimento di particolari attività o di funzioni direttive.
2. Per ciò che attiene ai segni e distintivi di grado, ai criteri per la loro attribuzione, la prevista formazione ed aggiornamento, il tesserino e la placca di riconoscimento, i contrassegni di incarico e di specialità, le onorificenze, gli encomi, le decorazioni e distintivi di merito, si fa rinvio a quanto previsto testualmente dalla DGR 159 del 27/02/2017 e ai relativi allegati, che per utilità si riporta di seguito dall'art. 27 all'art. 38.

Art 27

Segni distintivi di grado

1. I segni distintivi di grado, di cui all'allegato B della DGR 159/'17, si applicano su ciascun capo di vestiario e sul berretto rigido.
2. I segni distintivi di grado si classificano in: gradi per berretto rigido; gradi per spalline e contospalline; gradi pettorali; gradi per giacche da cerimonia.
3. I segni distintivi di grado, combinati tra loro a seconda del significato che assumono, sono:
 - a) gallone a V;
 - b) barretta;
 - c) esagono;
 - d) binario con rombo decentrato;
 - e) stella a sei punte;
 - f) torre merlata;
 - g) greca.
4. I distintivi di grado sono realizzati in:
 - a) metallo argentato, con viti di fissaggio, da applicarsi sulle spalline della uniforme ordinaria;
 - b) stampato su placca metallica per l'applicazione con viti sulle spalline della uniforme ordinaria;
 - c) metallo argentato, a rilievo su tubolare;
 - d) materiale plastificato su contospalline o in metallo argentato a rilievo su di esse;
 - e) stoffa semirigida, su velcro, per l'applicazione sul petto nel lato sinistro della maglietta polo a manica corta, nonché sulla giacca dell'uniforme operativa;
 - f) ricamo per l'uniforme di gala.
5. Sulle spalline, contospalline, placche metalliche e nei tubolari, i segni distintivi di grado quali la barretta, il binario con rombo decentrato e la greca, sono disposti in senso verticale rispetto a chi guarda, mentre gli altri segni distintivi di grado quali i galloni a "V", le stellettes, le torri merlate e gli esagoni sono disposti in senso orizzontale rispetto a chi guarda. I vertici dei galloni a V sono rivolti verso l'esterno, mentre le merlature della torre sono rivolte verso l'interno.
6. Per l'uniforme di gala degli ufficiali, sono previsti segni distintivi di grado in tessuto di filo

argentato. I segni distintivi di grado in tessuto sono apposti sul paramano delle maniche della giacca di gala. Sulle spalline della giacca di gala è apposto il simbolo della Regione in metallo argentato. il fregio per il berretto dell'uniforme di gala è ricamato in tessuto di filo argentato.

7. Le descrizioni dei distintivi di grado e del copricapo e soggolo sono riportate nell'allegato B della DGR 159/17.

Art 28

Criteria per l'attribuzione dei segni distintivi di grado

1. Ai fini dell'attribuzione dei segni distintivi di grado, il personale dei corpi e dei servizi di polizia locale si distingue in:

- a) agenti e sottufficiali, per quanto riguarda il personale inquadrato in categoria C, nella posizione economica da C1 a C5;
- b) ufficiali, per quanto riguarda il personale inquadrato in categoria D1, posizione economica da D1 a D6;
- c) ufficiali superiori, per quanto riguarda il personale inquadrato in categoria D3, posizione economica da D3 a D6;
- d) dirigenti.

2. Gli agenti e i sottufficiali di cui al comma 1, lettera a), si distinguono in:

a) agenti:

- 1) agente;
- 2) assistente;
- 3) sovrintendente;
- 4) sovrintendente capo;

b) sottufficiali:

- 1) vice ispettore;
- 2) ispettore
- 3) ispettore capo.

3. **Gli ufficiali** di cui al comma 1, lettera b), si distinguono in:

- a) sostituto commissario;
- b) vice commissario;
- c) commissario.

4. **Gli ufficiali superiori** di cui al comma 1, lettera c), si distinguono in:

1. commissario capo;
2. commissario superiore;
3. commissario coordinatore.

5. **I dirigenti** di cui al comma 1, lettera d), si distinguono in:

- a) dirigente: comandante con qualifica dirigenziale;
- b) dirigente superiore: comandante di polizia locale, anche privo di qualifica dirigenziale, dei Comuni capoluogo di Provincia; comandante di polizia provinciale, anche privo di qualifica dirigenziale; comandante di corpi di polizia locale di Comuni o loro forme associative con popolazione complessiva superiore a 30.000 abitanti;
- c) dirigente generale: comandante polizia locale del capoluogo di Regione.

6. I segni distintivi di grado sono attribuiti in relazione al profilo e alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale, sulla base dei seguenti criteri:

- a) posizione economica acquisita secondo i criteri del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e anzianità di servizio, in base a quanto stabilito nell'allegato "A" della delibera della G.R. n. 9 del 16/01/2017;
- b) formazione e aggiornamento professionale.

7. I comandanti dei corpi o i responsabili dei servizi di polizia locale adottano i segni distintivi di grado corrispondenti al proprio inquadramento. La stella o le stelle o gli esagoni sono posti su un esagono (robbio) di colore rosso. I galloncini di grado del sottogolo sono contornati di rosso.

8. I vice comandanti dei corpi di polizia locale adottano i segni distintivi di grado corrispondenti al proprio inquadramento. La stella o le stelle o gli esagoni sono posti su un esagono (robbio) di colore ciano. I galloncini di grado del sottogolo sono contornati di ciano.

9. Al comandante del corpo o al responsabile del servizio è attribuito il segno distintivo di grado più elevato all'interno del comando.

10. In caso di forme associative che prevedono un comandante unico, il comandante di ciascuno degli enti associati mantiene il proprio distintivo di grado, ma con stelle prive del robbio rosso.

11. A parità di segno distintivo di grado, l'anzianità di servizio prestato nei corpi o nei servizi di polizia locale costituisce posizione ordinamentale superiore, fatte salve specifiche attribuzioni.

12. Il segno distintivo di grado di commissario capo di cui al comma 4, lettera a), può essere attribuito solo al personale inquadrato in categoria D3 giuridica, acquisita mediante procedura selettiva secondo la normativa vigente.

13. Il segno distintivo di grado di commissario coordinatore di cui al comma 4, lettera c), può essere attribuito solo a personale in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) aver maturato almeno venticinque anni di servizio nella categoria giuridica D3;
- b) essere alle dipendenze di un Comune con popolazione pari o superiore a diecimila abitanti.

14. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, al personale proveniente da settori della pubblica amministrazione diversi da quelli della polizia locale è assegnato il primo segno distintivo di grado della propria categoria giuridica di appartenenza: per gli appartenenti alla categoria C, il segno distintivo di agente; per gli appartenenti alla categoria D1 giuridico, il segno distintivo di sostituto commissario; per gli appartenenti alla categoria D3 giuridico, il segno distintivo di commissario capo.

15. L'attribuzione dei segni distintivi di grado non comporta alcuna modificazione del trattamento giuridico ed economico in godimento ai sensi della normativa vigente e dei CCNL.

16. Ai fini del passaggio di grado si considera l'esperienza in base agli anni di servizio effettivamente prestato nei corpi o servizi di polizia locale.

17. Nell'attribuzione di un grado superiore all'interno delle varie categorie giuridiche si tiene conto di riconoscimenti attribuiti anche prima dell'entrata in vigore di questo regolamento ovvero di provvedimenti disciplinari per fatti accaduti successivamente all'entrata in vigore di questo regolamento. L'assegnazione di uno o più riconoscimenti comporta l'anticipazione del periodo utile al passaggio al grado superiore fino a un massimo di un anno. L'applicazione di provvedimenti disciplinari comporta la posticipazione del periodo utile al passaggio al grado superiore fino a un massimo di due anni.

18. L'assegnazione di incarichi per specifiche responsabilità, formalmente assegnate ai sensi del vigente CCNL, comporta l'anticipazione del periodo utile al passaggio al segno distintivo di grado superiore fino ad un massimo di un anno.

19. Il conseguimento di diplomi di laurea, master di primo o secondo livello, dottorati di ricerca o titoli equipollenti, purché di specifica attinenza con l'attività di polizia locale e che siano riconosciuti dalla Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione a seguito di apposita valutazione, dà diritto a un'anticipazione del periodo di tempo utile al passaggio al segno distintivo di grado superiore fino a un massimo di un anno.

20. Nel calcolo dei periodi utili per gli avanzamenti ai gradi successivi può essere conteggiato, come periodo utile per l'anticipazione, anche il tempo durante il quale si sono espletate mansioni superiori.

21. In caso di revoca dell'incarico, il comandante del corpo o il responsabile del servizio e il vicario, qualora non ricoprano la qualifica di dirigente di cui al comma 1, lettera d), perdono il segno distintivo di grado posseduto e tornano a rivestire quello di loro competenza.

Art 29

Formazione e aggiornamento

1. Al fine dell'attribuzione del segno distintivo di grado, è necessaria la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento per un monte ore minimo di dodici ore annue, organizzati e certificati da uno dei seguenti soggetti:

- a) Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione;
- b) associazioni od organizzazioni accreditate dalla Regione;
- c) enti di appartenenza.

2. Al termine di ogni attività formativa di cui al comma 1, svolta anche tramite l'utilizzo della formazione a distanza, è prevista la valutazione finale e la conseguente certificazione di punti formativi, inserite nel fascicolo personale dell'ente di appartenenza.

3. Gli enti di appartenenza possono prevedere, nel regolamento del corpo o del servizio di polizia locale, un monte ore per la formazione e l'aggiornamento superiore a quello stabilito dal comma 1.

4. Al fine di acquisire specifiche competenze, la Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione predispone specifici corsi destinati agli ufficiali e sottufficiali di polizia locale.

5. Al fine di accrescere le specifiche professionalità e sviluppare precipue conoscenze e competenze, il personale di cui all'articolo 3, comma 14, è avviato al corso di prima formazione organizzato dalla Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione.

6. Gli enti di appartenenza favoriscono e promuovono la partecipazione di tutto il personale della polizia locale ai corsi di formazione e aggiornamento.

Art 30

Tesserino e placca metallica di riconoscimento

1. Le tessere di riconoscimento, in uso a tutti gli operatori di polizia locale, hanno la forma, la struttura, il testo e le dimensioni riportate negli allegati alla delibera di Giunta regionale n. 262 del 10 marzo 2014. Le colorazioni delle tessere sono:

- a) verde per agenti;
- b) giallo per sottufficiali;
- c) blu per ufficiali;
- d) rosso per dirigenti.

2. La placca di riconoscimento, in metallo dorato per gli ufficiali di polizia giudiziaria, in metallo argentato per gli agenti di polizia giudiziaria, ha forma di scudo avente le seguenti misure di massima: larghezza 50 millimetri, altezza 60 millimetri. Sul fronte, in alto, reca la scritta "Polizia locale" a rilievo, su fondo blu notte. Al centro, in rilievo, è presente lo stemma della Regione con i colori d'istituto. In basso è inciso il numero di matricola. Sul retro della placca, un apposito fermo a pressione o a scatto, ne consente l'applicazione agli indumenti.

3 Il personale autorizzato a svolgere il servizio in abito civile deve avere con sé la tessera e la placca di riconoscimento, che è tenuto a esibire qualora debba far conoscere la propria qualità.

Art 31

Contrassegni di incarico

1. E' previsto uno specifico distintivo di cui all'allegato "B" della delibera della G.R. n. 9 del 16/01/2017, indicante l'incarico attribuito, che deve essere apposto sulla manica sinistra della giacca e della camicia estiva, centrato e posizionato a 4 centimetri dalla cucitura del punto spalla.

2. Il distintivo è costituito da una fascetta semicurva in tessuto di colore blu, bordata di grigio argento con scritte colore grigio argento e può contenere le seguenti diciture: comandante; vice comandante; responsabile di servizio; responsabile servizio intercomunale; capo sezione; capo reparto; coordinatore.

Art 32

Contrassegni di specialità

1. Qualora nei corpi di polizia locale siano istituiti nuclei per lo svolgimento di specifiche attività e funzioni, è possibile adottare un contrassegno di specialità di cui all'allegato "B" della delibera della G.R. n. 9 del 16/01/2017, costituito da uno scudetto avente le seguenti dimensioni: altezza massima dal vertice 7 centimetri e larghezza massima 5,8 centimetri. Nella parte superiore dello scudetto è riportata la specifica attività o funzione cui l'operatore è destinato e in particolare:

- a) centrale operativa: per operatori di polizia locale che svolgono esclusivamente servizi di centrale operativa;
- b) vigilanza di prossimità: per servizi di prossimità e vigilanza di quartiere;
- c) polizia amministrativa: per operatori di polizia locale che si occupano del servizio di controllo commerciale, pubblici esercizi, mercati, attività produttive, polizia annonaria, pubblica sicurezza, informazioni;
- d) polizia giudiziaria o scientifica: per il servizio specifico per polizia giudiziaria o scientifica;
- e) polizia edilizia o ambientale: per gli operatori di polizia locale che svolgono servizi di polizia edilizia, polizia ambientale e controllo del territorio;

- f) viabilità o infortunistica: per il servizio di polizia stradale, controllo viabilistico ed infortunistica stradale, sicurezza ed educazione stradale, pronto intervento;
- g) servizio territoriale: per operatori di polizia locale in servizio in comandi la cui struttura non è fondamentalemente organizzata in gruppi di lavoro specifici o specialistici. Tale specialità è utilizzata anche per il personale non inserito in nessuna delle funzioni elencate ovvero che ne svolge molteplici;
- h) amministrazione: per servizi di supporto alle attività quali ufficio studio, uffici segreteria, uffici amministrativi e ricezione del pubblico, redazione di verbali e ricorsi;
- i) servizio cinofilo: per operatori di polizia locale addetti alla conduzione di cani addestrati principalmente ad attività di protezione civile, di ricerca e soccorso di persone scomparse in superficie o travolte da macerie, detriti o valanghe e, in via secondaria, a rintracciare indumenti, oggetti o sostanze occultate, garantire la sicurezza di unità che operano in particolari condizioni ambientali;
- l) vigilanza venatoria, ittica e ambientale: per operatori di polizia locale che svolgono controlli e verifiche sulle attività ittico-venatorie, quali pattugliamento e controllo delle aree verdi e delle aree montane, contrasto al bracconaggio e alle attività illecite, contenimento delle specie invasive, recupero e trasporto della fauna ferita o in difficoltà, censimento della popolazione faunistica, ripopolamento del territorio con fauna autoctona e semina di specie ittica nei corsi d'acqua, controllo degli allevamenti.

Art 33 **Onoreficenze**

1. Le onorificenze si distinguono in encomi, decorazioni per lungo e onorevole servizio e per lungo e onorevole comando, distintivi di merito o riconoscimenti denominati in base al regolamento dell'ente di appartenenza.
2. Le onorificenze vengono rappresentate da medaglie o da nastri. I nastri sono portati sulle uniformi di servizio apposti sopra il taschino sinistro della giacca, sopra il taschino sinistro della camicia estiva avvalendosi del velcro già utilizzato per applicare la scritta "polizia locale". Le medaglie sono portate nella stessa posizione dei nastri sulla giacca dell'alta uniforme estiva o invernale.
3. I nastri, che hanno di norma le dimensioni di 3,7 centimetri per 1 centimetro, sono disposti su una o più righe orizzontali costituite da un massimo di quattro nastri. Le righe di nastri successive alla prima debbono essere complete. La prima riga, qualora di numero inferiore al massimo, deve essere centrata rispetto alle sottostanti.
4. Le onorificenze sono assegnate su segnalazione del comandante del corpo o responsabile del servizio con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza o dalla Regione.
5. Le onorificenze possono essere assegnate anche alla memoria.

Art 34 **Encomi della Regione**

1. Il Presidente della Giunta regionale può assegnare encomi al personale della polizia locale a seguito di comportamenti o azioni che, per le modalità di svolgimento, abbiano superato l'ordinario compimento dei doveri del proprio ufficio e in particolare a chi:
 - a) si sia particolarmente adoperato con spirito di sacrificio e abnegazione in attività volte a migliorare il servizio, la formazione e la crescita professionale della polizia locale delle Marche;
 - b) abbia mostrato professionalità e senso del dovere in occasione di interventi per pubbliche

calamità;

c) abbia salvato la vita a cittadini in situazioni di emergenza o pericolo;

d) abbia impedito o contrastato il verificarsi di azioni criminose con capacità di iniziativa e sprezzo del pericolo;

e) si sia particolarmente distinto nel corso di attività di polizia giudiziaria per notevole spirito investigativo e abilità professionali.

2. La medaglia di encomio, di cui all'allegato B della delibera della G.R. n. 9 del 16/01/2017, ha un diametro di 37 millimetri, riporta sul rovescio, in rilievo, due rami, uno di quercia e uno di alloro, al centro dei quali viene incisa la frase "Ad honorem", congiuntamente al cognome e nome dell'insignito. Riporta invece sul dritto, in rilievo, il simbolo della Regione e incise le frasi "Polizia locale" e "Regione Marche". La medaglia è sostenuta da nastro a tre colori verde - bianco - verde.

3. Al nastrino, su fondo rosso suddiviso in tre bande verticali con i colori della Regione, è applicato, nella banda centrale di colore bianco, lo stemma dorato della Regione.

4. L'onorificenza di cui al presente articolo è assegnata il 20 gennaio, in occasione della ricorrenza del Santo patrono della polizia locale, San Sebastiano.

Art 35

Encomi delle amministrazioni di appartenenza

1. Le amministrazioni di appartenenza possono assegnare encomi a seguito di comportamenti o azioni che, per le modalità di svolgimento, abbiano travalicato l'ordinario compimento dei doveri del proprio ufficio da parte degli operatori.

2. Le medaglie di encomio, di cui all'allegato B della delibera della G.R. n. 9 del 16/01/2017 hanno un diametro di 37 millimetri e sono: di bronzo, per l'encomio rilasciato dal Sindaco; d'argento, per l'encomio rilasciato dalla giunta; d'oro, per l'encomio solenne rilasciato dal consiglio. Tali medaglie riportano nel dritto, in rilievo, lo stemma dell'amministrazione con le scritte incise, "Polizia locale" e "Comune di...", seguite dal nome del Comune o della Provincia; nel rovescio sono incise le parole "Encomio solenne" o "Encomio" congiuntamente al cognome e nome dell'insignito. La medaglia è sostenuta da un nastro a due o tre bande con i colori dell'amministrazione.

3. Il nastrino è suddiviso in tre bande verticali con i colori dell'amministrazione di appartenenza. Nella banda centrale è applicata una stelletta a sei punte di colore: bronzo per l'encomio del Sindaco o del Presidente della Provincia; argento per l'encomio della giunta; d'oro per l'encomio del consiglio. A ogni encomio successivo al primo, sul nastrino, sono aggiunte le stellette corrispondenti, fino al numero massimo di tre stellette per nastrino.

Art 36

Decorazioni per anzianità di servizio, di comando e per meriti

1. Il riconoscimento per l'anzianità di servizio prestato nei ruoli della polizia locale consiste nell'assegnazione di una decorazione di cui all'allegato B della delibera della G.R. n. 9 del 16/01/2017, distinta in quattro gradi, al personale che abbia raggiunto dieci, venti, trenta o trentacinque anni di onorevole servizio.

2. I requisiti per il conferimento del riconoscimento di cui al comma 1 sono:

a) compimento del periodo minimo di anzianità di servizio richiesto nella polizia locale;

b) ultimo quinquennio in assenza di procedimenti o condanne penali, di sanzioni disciplinari e con valutazione non inferiore a quella prevista per la fascia intermedia.

3. Il riconoscimento per l'anzianità di comando, che consiste nell'assegnazione di una decorazione di cui all'allegato B della delibera della G.R. n. 9 del 16/01/2017 distinta in quattro gradi agli ufficiali, agli ufficiali superiori e dirigenti che abbiano raggiunto rispettivamente dieci,

venti, trenta o trentacinque anni di onorevole comando, è conferito per i seguenti incarichi di direzione e comando nella polizia locale:

- a) direzione di corpi, servizi, uffici, reparti;
- b) coordinamento di unità a carattere organizzativo o operativo.

4. I requisiti per il conferimento del riconoscimento di cui al comma 3 sono:

- a) compimento del periodo minimo di anzianità di comando nella polizia locale;
- b) ultimo quinquennio in assenza di procedimenti o condanne penali, di sanzioni disciplinari e con valutazione non inferiore a quella prevista per la fascia intermedia.

5. Al personale che abbia ricevuto specifico riconoscimento, individuale o collettivo, da parte dell'autorità giudiziaria per particolari meriti investigativi può essere conferita apposita decorazione di cui all'allegato "B" della delibera della G.R. n. 9 del 16/01/2017.

6. Al personale che sia distinto in manifestazioni sportive di livello regionale o nazionale a carattere agonistico competitivo può essere conferita apposita decorazione di cui all'allegato B della delibera della G.R. n. 9 del 16/01/2017.

Art 37

Distintivi di merito

1. Al personale di polizia locale che abbia acquisito una specifica professionalità o competenza, che ricopra o abbia ricoperto ruoli in organismi istituzionali a favore della crescita dell'intera categoria o che si sia distinto per meriti sportivi è conferito un distintivo di merito consistente in un nastrino di cui all'allegato "B" della delibera della G.R. n. 9 del 16/01/2017, per le seguenti attività:

- a) docente nei corsi di formazione per la polizia locale, organizzati e gestiti dalla Regione;
- b) docente nei corsi di formazione per la polizia locale, organizzati e gestiti dai singoli enti;
- c) tutor nei corsi di formazione per la polizia locale, organizzati e gestiti dalla Regione;
- d) componente dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 6 della legge regionale 21 marzo 2014, n. 4 (Interventi a favore della sicurezza stradale);
- e) componente del Comitato tecnico regionale per le attività di polizia locale di cui all'articolo 14 della legge regionale 29 ottobre 1988, n. 38 (Norme in materia di polizia locale);
- f) componente del Comitato tecnico consultivo per la polizia locale di cui all'articolo 6 della l.r. 1/2014;
- g) addetto all'ufficio di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica;
- h) conseguimento di un master di primo o secondo livello in materie attinenti la polizia locale e le politiche di sicurezza;
- i) conseguimento del dottorato di ricerca in materie attinenti la polizia locale e le politiche di sicurezza.

Art 38

Onorificenze e decorazioni di enti diversi

1. Al personale di polizia locale è consentito apporre sull'uniforme di servizio ulteriori onorificenze ricevute dalle autorità statali, regionali, provinciali, comunali, civili e militari, ottenute per meriti connessi al servizio prestato alla collettività, purché l'apposizione sull'uniforme sia autorizzata con atto specifico del comando.

2. Le onorificenze ricevute dalle autorità statali, regionali, provinciali, comunali, civili e militari conseguite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere apposte sull'uniforme senza specifici atti del comando.

Per ciò che attiene alla rappresentazione grafica dei distintivi di grado, contrassegni di

specialità ed onorificenze si fa rinvio all'allegato B della D.G.R. 159 del del 27/02/2017.

TITOLO VI NORME PER IL SERVIZIO

Art. 39 Finalità generali dei servizi

1. Il Corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.
2. L'organizzazione dei servizi e l'impiego del personale, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

Art. 40 Tipologia dei servizi

1. Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 3 sono istituiti servizi moto/automontati.
2. L'assegnazione del personale ai diversi servizi avviene con disposizione di servizio del Comandante, nell'ambito delle attribuzioni proprie agli addetti ed in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro.

Art. 41 Servizi esterni

1. Il personale della Polizia Locale durante il servizio d'istituto è tenuto ad indossare l'uniforme secondo le modalità previste. E' esonerato dall'obbligo il Comandante del Corpo per esigenze o servizi particolari.
2. Il restante personale può essere dispensato con provvedimento del Comandante del Corpo, quando ne ricorrano particolari motivi.
3. Il personale autorizzato a svolgere il servizio d'istituto in abito civile, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualità o allorché l'intervento assuma rilevanza esterna, ha l'obbligo di applicare sull'abito in modo visibile la placca di riconoscimento di cui al precedente art. 20 di esibire la tessera di riconoscimento, ove richiesto.
4. Il personale in servizio esterno, anche automontato, dovrà far uso degli strumenti e dei dispositivi di protezione personale di cui è in possesso, a tutela degli infortuni. Nella custodia e conservazione di armi, mezzi, attrezzature materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso è tenuto ad osservare la massima diligenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
5. I servizi esterni devono essere collegati al Comando tramite l'uso di cellulari o con apparecchio ricetrasmittente.
6. Il personale, al momento di uscire in servizio esterno deve comunicare al Comando, se non già diversamente previsto, il veicolo eventualmente utilizzato e la finalità del servizio.

7. Il personale munito di cellulare o di radio deve poter essere raggiunto in qualsiasi momento o circostanza dal Comando, dare la propria posizione e seguire le istruzioni provenienti dal Comando stesso.

Art. 42 **Servizi interni**

1. I servizi interni attengono ai compiti di istituto o a compiti burocratici di natura impiegatizia.
2. Ai servizi interni burocratici è addetto personale appartenente al Corpo, oppure, ove necessario, anche altro personale messo a disposizione dall'Amministrazione.
3. Il personale del Corpo eventualmente assegnato ai servizi interni potrà essere utilizzato per svolgere anche servizio esterno, su disposizione del Comandante, del Vicecomandante o da altro superiore gerarchico.

Art. 43 **Obbligo d'intervento e di rapporto**

1. Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire d'iniziativa per tutti i compiti derivanti dalle funzioni di istituto.
2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nelle situazioni indicate con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.
3. Nel caso l'ordine verbale sia in contrasto con l'ordine di servizio predisposto dal Comando, dovrà esserne data notizia al Comandante o a chi lo sostituisce.
4. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.
5. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.
6. Tutti gli agenti in servizio esterno, nell'ambito dell'orario di servizio compilano giornalmente una scheda riassuntiva dei compiti eseguiti ed, in genere, degli interventi effettuati.
7. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.
8. Modifiche all'ordine di servizio di cui al comma 1 possono essere introdotte solo dal Comandante, dal Vicecomandante o da personale appositamente delegato.

Art. 44 **Obbligo di permanenza in servizio**

1. In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della Polizia Locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di urgenza o di emergenza.
2. Il prolungamento del servizio è altresì obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:
 - a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
 - b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
 - c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, se previsto.
3. Le ore di servizio conseguite in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda, al recupero del plus orario effettuato.

4. Si procederà sempre al recupero del plus orario nel caso in cui siano esaurite le risorse per lavoro straordinario assegnato al corpo.

Art. 45

Servizi in situazione di emergenza

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione competente, qualora non venga ritenuto sufficiente il personale in servizio, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità, a disposizione per l'effettuazione dei servizi che si rendano necessari
2. Il Comandante può sospendere le licenze ed i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intero personale occorrente, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 46

Reperibilità

1. Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione può disporre dei turni di reperibilità per gli appartenenti al Corpo in relazione a determinati servizi di istituto, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto come previsto dal C.C.N.L. vigente e dalla normativa vigente.
2. L'obbligo del rispetto delle norme di reperibilità sarà limitato ai soli dipendenti e per i periodi fissati, in corrispondenza dell'attribuzione della relativa indennità.
3. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

Art. 47

Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza

1. L'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio del Comune o del territorio dell'ente presso il quale il personale sia stato comandato, in caso di servizio associato o di collaborazione con altre Amministrazioni.
2. Le operazioni esterne al territorio dell'Ente, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio del Comune di appartenenza, così come previsto dall'art. 4 della Legge Quadro 65/1986 e successive modifiche, nonché nei casi di cui all'articolo successivo.
3. Le missioni ai fini di collegamento sono ordinate e disposte dal Comandante o, in sua assenza, dal suo sostituto.
4. Le missioni ai fini di rappresentanza sono ordinate dal Sindaco e disposte dal Comandante o, in sua assenza, dal suo sostituto.

Art. 48

Servizi esterni di supporto e formazione

1. Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di Polizia Locale possono, previo accordo tra le amministrazioni interessate, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali. Di tali attività esterne deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto.

2. Gli operatori di Polizia potranno svolgere anche attività di formazione ed informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana e ambientale.

Art. 49

Servizi distaccati e comandi all'interno del Comune

1. I distacchi ed i comandi del personale del Corpo di Polizia Locale, presso altre settori del Comune, ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge 7 marzo 1986, n. 65, sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di Polizia Locale e purchè la disciplina rimanga quella prevista dall'organizzazione del Corpo stesso.

Art. 50

Servizi effettuati per conto di privati

1. Il Corpo di Polizia Locale può svolgere, nell'ambito delle proprie attribuzioni, a titolo oneroso, servizi a favore di privati nei casi, modalità e limiti stabiliti da apposito atto deliberativo, quando coesistano motivi di pubblico interesse.

2. La tariffa, stabilita dall'Amministrazione Comunale per il servizio, viene incamerata nel bilancio Comunale.

Art. 51

Orario di lavoro, piani operativi ed ordine di servizio

1. L'orario di lavoro deve essere articolato in turni.

2. L'organizzazione giornaliera nell'ambito territoriale dovrà prevedere almeno due turni ordinari di vigilanza sul territorio in servizio antimeridiano, pomeridiano o notturno.

3. L'orario individuale di lavoro del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale è determinato ai sensi delle vigenti normative contrattuali.

4. Gli appartenenti al Corpo devono normalmente presentarsi in divisa all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio.

5. Il Comandante dispone gli ordini di servizio, indicando per ciascun dipendente: turno e orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio e principali compiti da attendere.

6. Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all'ordine ovvero essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero, in caso di necessità impartiti anche verbalmente.

7. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e di conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni.

8. Salvo casi d'urgenza ogni variazione, rispetto a quanto stabilito nell'ordine di servizio, deve essere preventivamente autorizzata dal Comandante o dal Vice Comandante.

9. L'ordine di servizio costituisce il documento che registra la situazione organica e ne programma le normali attività operative. Lo stesso deve essere esposto per essere visionato dal personale di norma prima dell'inizio del mese al quale si riferisce. Concordemente con il personale in servizio, l'ordine di servizio potrà essere dato all'inizio della settimana antecedente il turno. Eventuali successive variazioni vanno comunicate tempestivamente al personale interessato.

10. Quando ricorrono necessità eccezionali o straordinarie esigenze di servizio lo richiedono, può essere disposto che il personale presti la propria opera anche per un orario superiore a quello indicato e in turni diversi da quelli ordinati.

Art. 52

Ferie Riposi Permessi

1. In materia di ferie, riposi e permessi si applicano le vigenti disposizioni di Legge e contrattuali.
2. La fruizione delle ferie, permessi o riposi è funzionale alle esigenze del servizio, fermi restando i diritti del lavoratore previsti dalle norme contrattuali.
3. In particolari periodi dell'anno, quali il periodo di Natale, Pasqua ed i mesi estivi, le ferie, i permessi o recuperi sono subordinati alla programmazione di Comando. Il numero massimo di personale assente per ferie, congedi straordinari o riposi non potrà superare il contingente stabilito dal Comandante, tenuto conto delle esigenze di servizio.

Art. 53

Casi di assenza dal servizio Obbligo di avviso

1. Gli appartenenti al corpo che, per qualsiasi causa, non possono prendere servizio, debbono darne tempestiva comunicazione, anche mediante comunicazione telefonica, entro l'orario d'inizio del servizio medesimo, al Comandante o, in sua assenza, al superiore gerarchico presente in servizio.
2. Tale comunicazione va fatta anche in caso di proseguimento della malattia e cioè nel primo giorno previsto per la ripresa in servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

TITOLO VII

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 54

Norme generali di comportamento

1. Il Corpo di Polizia Locale esplica i compiti istituzionali con personale femminile e maschile con parità di attribuzioni, funzioni e compiti.
2. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del presente regolamento e di dare completa esecuzione alle disposizioni del Comandante e dei superiori gerarchici.
3. Ad integrazione di quanto già previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti dei Comuni di appartenenza, il personale del Corpo deve avere in servizio un comportamento improntato all'imparzialità, cortesia, non discriminante e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni ricercando la collaborazione della popolazione per la migliore attuazione dei compiti di istituto e per riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.
4. Sia in servizio che in fuori servizio, il personale deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al rapporto tra i cittadini, l'Amministrazione o il Corpo.

Art. 55

Doveri degli appartenenti al Corpo

1. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza dei segreti d'ufficio come disposto dalle vigenti norme di legge e non possono fornire, a chi non ne abbia diritto, notizie relative ai servizi d'istituto o ad operazioni di qualsiasi natura qualora ne possa derivare danno all'Amministrazione Comunale, a terzi ovvero all'interesse pubblico tutelato dalla norma. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto all'informazione ed accesso alla documentazione amministrativa, così come disciplinato dal relativo regolamento comunale e dalle vigenti norme di legge in materia.

2. Durante il servizio il personale della Polizia Locale deve prestare la propria opera svolgendo le attività per le quali è stato incaricato in conformità alle norme vigenti, nonché in esecuzione delle direttive, degli ordini e delle istruzioni impartite dai superiori gerarchici.
3. Deve corrispondere alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di legittimità, opportunità ed equità e non abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata.
4. Deve assumere nei confronti dei cittadini un comportamento consono alla sua funzione, usare la lingua italiana, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione, del Corpo e dei colleghi.
5. Rientra tra i doveri del personale quello di evitare, tranne che per esigenze di servizio e previa autorizzazione dei superiori gerarchici, i rapporti con persone dedite ad attività illecite.
6. Il personale non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio.
7. Al personale in uniforme, anche se non in servizio, è comunque vietato tenere comportamenti non consoni al decoro dell'uniforme.
8. Ferme restando le disposizioni di legge e regolamenti in materia di responsabilità penale e di procedimento disciplinare, la violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo ed in quello precedente comportano l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Art. 56

Cura della persona e dell'uniforme

1. Il personale deve avere particolare cura della propria persona e del proprio aspetto esteriore e mantenere un comportamento consono al decoro dell'uniforme e alla dignità della funzione, al fine di evitare giudizi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro del Corpo di Polizia Locale e dell'Amministrazione Comunale.

Art. 57

Rapporti interni al Corpo

1. I rapporti gerarchici e funzionali tra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente al rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità ed il prestigio di essi.

Art. 58

Comportamento in pubblico

1. Il personale di Polizia Locale deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge, ed esprimersi con essa in corretta lingua italiana, salvo l'uso della lingua straniera da impiegare in caso di necessità.
2. L'appartenente al Corpo, quando richiesto, deve fornire elementi atti ad identificarlo e quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento previsto dall'art. 20.

3. Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, deve mantenere in ogni momento il necessario riserbo sull'attività di istituto ed evitare dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza, l'Amministrazione e il Corpo.

Art. 59 **Saluto**

1. Il saluto, in forma militare, è un obbligo per gli appartenenti al Corpo verso i cittadini, le istituzioni e le autorità che le rappresentano.
2. Il saluto si effettua secondo le istruzioni impartite durante i corsi di formazione.
3. Si ha la dispensa dal saluto nei seguenti casi:
 - Per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
 - Per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di veicoli;
 - Per il personale inquadrato in drappello.

Art. 60 **Norme disciplinari**

1. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è regolata dalla normativa prevista dal Regolamento generale per il personale del Comune di appartenenza, dal presente regolamento, nonché dal codice disciplinare dei dipendenti della pubblica amministrazione.
2. Il Comando assicura l'applicazione del codice disciplinare, in relazione alla peculiarità delle funzioni svolte dalla Polizia Locale.

TITOLO VIII **NORME FINALI**

Art. 61 **Spirito di corpo**

1. Lo spirito di Corpo è il sentimento di solidarietà che unisce i suoi appartenenti al fine di mantenerne elevato il prestigio.

Art 62 **Giornata della Polizia Locale**

1. Come stabilito dall'art. 7 della Legge Regionale 1/2014, il 20 gennaio è istituita la "giornata della polizia locale" in occasione della celebrazione di "San Sebastiano" patrono della Polizia Locale, con iniziative a livello regionale e Provinciale.

Art. 63 **Inottemperanza alla disciplina regolamentare**

1. Salvo quanto già previsto in materia di responsabilità disciplinare del dipendente pubblico, ogni inottemperanza alla disciplina prevista dal presente Regolamento costituisce responsabilità disciplinare ed è sanzionata a norma delle vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 64
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore all'efficacia della delibera che lo approva.
2. Dalla entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i preesistenti regolamenti dell'Associazione Intercomunale di Polizia Municipale dei Comuni di Mondavio e Monte Porzio, e del Comune di San Lorenzo in Campo

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELL'ASSOCIAZIONE MEDIA VALCESANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – ENTRATA IN VIGORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento del corpo di polizia locale dell'Associazione Media Valcesano;

VISTO il registro delle pubblicazioni;

CERTIFICA

- che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/07/2019 “Approvazione regolamento del corpo di polizia locale dell'Associazione Media Valcesano”, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Mondavio per 15 giorni consecutivi, dal 09/08/2019 al 24/08/2019 al n. 804 di Rep. e diventa esecutiva il 20/08/2019, ed il regolamento entra in vigore dal 21/08/2019.

Mondavio lì, 27/08/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Andrea Volpini)